




**COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO**



**IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

sito in Via Fontanelle n. 8 – 36050 Monteviale (VI)

Progetto Definitivo

<p><i>TITOLO ELABORATO:</i></p> <p>OSSERVAZIONI EX ART. 10-BIS L. 241/90 – nota prot. 9231 del 04-03-2021 e prot. 8549 del 01-3-2021. Art. 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006 e smi</p>	<p><i>ELABORATO :</i></p> <p>T</p>
<p><i>PROPONENTE:</i></p> <p>Ditta BERICA ECO INERTI s.a.s. di Pellattiero Antonio Sede legale: via Fontanelle 8 - 36050 Monteviale (VI)</p>	<p><i>DATA:</i></p> <p>Marzo 2021</p>
<p><i>GRUPPO DI LAVORO:</i></p> <div data-bbox="159 1612 654 1948"><p>Eco. B srl Consulting & Project</p><p><i>Via Longhin, 11 – 35129 Padova</i></p><p><i>Tel. 347 4353611 e-mail: ecabsrl@gmail.com</i></p></div> <div data-bbox="670 1590 1005 1993"><p>SinPro sinergie professionali</p><p>via Filippetto n. 2</p><p>35012 Camposampiero (PD)</p><p>Tel. 392 1096996</p></div> <div data-bbox="1021 1568 1412 1926"><p>A L B R E R T O N E T O</p><p>Via Roma, 84 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) Tel. 347 244 2941 E-mail: alberto.oneto@libero.it Pec: alberto.oneto@pec.libero.it web: www.archilovers.com/alberto-oneto/</p></div>	

**OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10-bis DELLA L. 241/01990, – nota Provincia di
Vicenza prot. n. 9231 del 04-03-2021 e prot. 8549 del 01-3-2021. Art. 27-bis,
comma 5 del Dlgs 152/2006 e smi**

Osservazioni della ditta istante in merito alle criticità espresse dal Comitato Tecnico Provinciale VIA

PREMESSA

Spett.le Servizio Rifiuti, V.I.A., V.A.S., della Provincia di Vicenza,

la Società Berica Eco Inerti S.a.s. di Pellattiero Antonio (di seguito, per brevità, "Berica Eco Inerti"), in persona del legale rappresentante, Sig. Pellattiero Antonio, sottopone la seguente Memoria di osservazioni alla Vs. cortese attenzione, a seguito del ricevimento del preavviso ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ed, in particolare, dell'esame del Parere negativo n. 4/2021, in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale (inerente all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, progettato dalla scrivente Società), espresso da codesto Ufficio in data 18 febbraio 2021 e reso disponibile alla Ditta all'inizio del corrente mese di marzo.

Con riferimento ai profili tecnici del progettato intervento, si fa rinvio ai rilievi che di seguito si svolgeranno nello specifico, a sostegno della compatibilità ambientale dell'insediamento industriale, oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale, deliberata dalla S.V.

Peraltro, in via preliminare, si rende necessario premettere alcune considerazioni giuridiche che, a quanto emerge dall'esame del citato Parere n. 4/2021 e dalle opzioni di dissenso, espresse dai numerosi Enti Pubblici coinvolti, non hanno trovato ingresso nel procedimento di valutazione della compatibilità ambientale del progettato insediamento.

Come riconosciuto nell'incipit del Parere n. 4/2021, oggetto della presente Memoria di osservazioni, la scrivente Società avrebbe in animo di realizzare un insediamento, preordinato al recupero di rifiuti non pericolosi (ed alla sola messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti non assimilabili), al fine di poter mettere a disposizione della cantieristica edile i rifiuti recuperati all'esito delle procedure industriali espletate nell'impianto progettato.

Un tanto consente di rilevare come l'intento perseguito dalla Società:

pag. 2

a) risulti pienamente in linea con il cambio di passo, impresso alle politiche ambientali dal Legislatore Euro-unitario negli ultimi decenni, teso a sostituire ad una visione improntata sulla green economy e preordinata a favorire uno smaltimento dei rifiuti compatibile con le esigenze di rispetto dell'ambiente, una nuova strategia orientata a promuovere un'economia di tipo "circolare", nell'ambito della quale i rifiuti organici ed inorganici non vengano più trattati come uno scarto, di cui disfarsi secondo modalità il più possibile compatibili con l'ambiente circostante, ma siano avviati al recupero, al fine (per quanto attiene, nello specifico, ai rifiuti della produzione industriale) di poter essere reimmessi nel ciclo produttivo e riutilizzati.

Il new deal della politica ambientale, appena descritto succintamente, ha trovato espressa consacrazione nelle recenti Direttive Comunitarie sui rifiuti nn. 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE ed 852/2018/UE, ed indotto alcuni attenti Interpreti Nazionali a ritenere che l'implementazione di un'economia di tipo circolare (altrimenti nota come blue economy) consentirebbe finalmente di rendere operativo il disposto dell'art. 41, comma 3, della Costituzione, il quale pone in evidenza la necessaria compatibilità dell'iniziativa economica privata con finalità di ordine sociale, nel cui ambito le esigenze di preservazione dell'ambiente vengono fatte rientrare(1).

Un tanto premesso, a sommosso avviso della scrivente Società, appare evidente come un'attività imprenditoriale, che intenda recuperare rifiuti inerti per avviarli al riutilizzo nel campo dell'edilizia, pur con tutte le cautele che l'esigenza di operare nel pieno rispetto dell'ambiente circostante impone e con la massima disponibilità a rendere il progetto da implementare ulteriormente compatibile con le esigenze di tutela dell'ecosistema locale, rappresenti la non trascurabile espressione di un'opzione imprenditoriale conforme agli orientamenti giuridici più recentemente espressi dal Legislatore Euro-unitario e, in quanto tale, vada tenuta in considerazione;

b) appaia compatibile anche con le esigenze, espresse, prima, a livello comunitario, e consacrate anche dalla vigente normativa interna (nell'ambito della Regione Veneto vedasi, in particolare, la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14), di contenimento dell'ulteriore consumo di suolo ineditato.

L'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, del quale si discute, verrebbe, invero, insediato nell'ampio compendio di proprietà della Ditta scrivente, dove la stessa già esercita la propria attività imprenditoriale, all'interno della zona industriale del Comune di Monteviale, utilizzando

¹ Cfr. Prof. Francesco De Leonardis, "Il Diritto dell'economica circolare e l'art. 41 Cost.", in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente, Giappichelli Editore, n. 1/2020, pagg. 50 - 72

un'area scoperta, già adibita a finalità latamente produttive e fatta oggetto di un precedente intervento di bonifica fondiaria, volto a migliorare la stabilità del sottosuolo. Si eviterebbe, pertanto, di erodere ulteriormente suolo inedito, adibendo all'attività un'area, che già ha espresso una vocazione latamente produttiva, e che, altrimenti, correrebbe il rischio di versare in stato d'abbandono.

Peraltro, sempre sotto il profilo urbanistico, a sommosso avviso di chi scrive, non appare dirimente il rilievo negativo, svolto dal Comune di Monteviale, a detta del quale l'impianto, progettato dalla scrivente Società, risulterebbe incompatibile con la vocazione dell'area di relativa insidenza: a tal riguardo, mette, invero, conto ribadire come il compendio di proprietà sia ubicato all'interno della zona industriale comunale e l'area scoperta in parola sia stata già utilizzata per finalità connesse ai processi produttivi. In ogni caso, qualora si ritenesse che allo stato attuale il progetto di insediamento produttivo non possa realizzarsi, a causa della destinazione agricola (peraltro, soltanto formale) del terreno, non si può omettere di considerare che la normativa vigente consente, attivando la procedura tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ed alla Legge Regionale Veneta 31 dicembre 2012, n. 55, di conseguire l'approvazione di progetti inerenti ad attività produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Con ulteriore riferimento ai profili urbanistico-paesaggistici, non si può esimersi dal rilevare come anche il parere negativo, espresso dalla Soprintendenza competente per territorio, fondato sulla prossimità dell'area di cui si discute ad una zona boschiva tutelata, appaia, ad avviso di scrive, il frutto di un punto di vista parziale. Invero, se effettivamente in prossimità dell'area è ubicata una zona boschiva, risulta altrettanto vero che il compendio insiste nell'ambito della zona industriale comunale. Ora, se le attività produttive non possono insediarsi nemmeno all'interno delle zone industriali, ad un tanto deputate, non è dato di comprendere dove l'iniziativa economica privata, comunque fatta oggetto di tutela costituzionale benché assoggettata al necessario rispetto di valori superiori (quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente), possa essere esercitata!

*** **

Un tanto premesso, si ritiene che, nella valutazione complessiva del progettato impianto industriale, sottoposto all'attenzione della S.V. (con riferimento al quale sin d'ora si manifesta la massima disponibilità ad aggiornare le specificità progettuali, al fine di renderle massimamente compatibili con le esigenze di tutela ambientale dell'area di insidenza) le superiori considerazioni debbano trovare ingresso.

Appare, invero, un dato di fatto che qualsivoglia attività umana produce dei rifiuti: la tutela dell'ambiente non può passare attraverso un'ostilità tout court verso gli impianti che trattino i rifiuti, ma dovrebbe privilegiare progetti i quali (come quello della scrivente Società), senza sottrarre alla natura ulteriore suolo ineditato ed ispirandosi al pieno rispetto dell'ambiente circostante, avviino al recupero rifiuti di vario genere, al fine di poterli reimmettere nel mercato, offrendo, così, un contributo importante alla diffusione di quell'economia circolare che tanto il Legislatore Comunitario auspica.

Da ultimo, si ribadisce la piena disponibilità a considerare le specifiche tecniche che la S.V. volesse indicare in vista della modifica del progettato insediamento, preordinata a consentirne la realizzabilità.

Si espongono per sommi punti le osservazioni alle valutazioni a carattere ostativo del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

Quadro di riferimento programmatico

.... Le integrazioni fornite hanno parzialmente soddisfatto quanto richiesto.

In particolare si rileva che:

- risulta presente un'incompatibilità di tipo urbanistico, sulla cui possibile variante il Comune di Monteviale si è espresso in modo contrario, in quanto indisponibile a sottoscrivere la prevista convenzione con il soggetto privato;

- ai sensi dell'allegato A del piano regionale rifiuti (DCR n. 30 del 29 APR. 2015) dove, nell'elaborato D "Programmi e Linee Guida", nei criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, si indica che per le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica.

L'art. 134 succitato prevede che tra i beni paesaggistici sono ricomprese le aree di cui all'articolo 142, ove sono ricomprese, alla lettera g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

Le integrazioni fornite non hanno consentito di dirimere in via univoca se l'impianto in questione sia, in parte, all'interno di detta area; questo nonostante la specifica richiesta di verifica e valutazione, in relazione al PI del Comune di Monteviale, ove si chiedeva di verificare planimetricamente il rapporto tra la possibile presenza del "Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Aree boscate" con l'ipotesi progettuale presentata.

RISPOSTA

Per quanto riguarda il vincolo urbanistico l'area ricade in relazione ai mappali 79 e 1215 in zona sottoposta ad accordo pubblico-privato finalizzata al completamento dell'area industriale e, si ripete, la ditta Berica Eco Inerti sas per quanto riguarda l'utilizzo, da anni assolve gli oneri per la destinazione urbanistica come area industriale.

Il Piano degli Interventi del comune di Monteviale è stato approvato con D.C.C. 25 del 27/07/2012. La Variante 1 al Piano degli interventi è in vigore dal 30/10/2015.

L'area è classificata dal Piano degli Interventi vigente come zona del tipo (art. 5) "Accordi tra soggetti pubblici e privati" e secondo il P.A.T. ricade nell'A.T.O. 2 – Pianura urbanizzata. Dalle verifiche eseguite presso il comune di Monteviale l'area può essere destinata ad area di completamento industriale.

L'ambito areale dell'A.T.O. può essere definito come ambito agrario di pianura, con alcuni nuclei edificati. Il territorio agrario, coltivato a seminativi, in particolare dal mais, orzo e dai prati, occupa la maggior parte del territorio dell'ATO e non risulta eccessivamente trasformato rispetto allo spaccato paesaggistico originario. Il territorio urbanizzato si caratterizza per la presenza di alcune zone residenziali e alcune zone industriali e può essere definito come una realtà urbanizzata e industriale compresa in un ambito agricolo pianeggiante.

Non sono presenti particolari problemi rispetto al sistema produttivo non avendo all'interno del territorio aziende inquinanti o a rischio e nemmeno situazioni di attività produttive interne al tessuto agricolo o residenziale che potrebbero creare situazioni di conflitto. Per quanto riguarda le zone produttive così classificate anche dagli strumenti urbanistici, la prima più a sud è la più estesa e non registra particolari problemi né di inserimento nel contesto, né di dotazioni infrastrutturali.

Nel P.I. ed in particolare all'art. 5 viene riportato che l'area in esame rientra tra gli "Accordi tra soggetti pubblici e privati". E ancora "Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Gli accordi dovranno contenere una scheda progettuale. L'approvazione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati sono attuati attraverso le differenti procedure previste dagli artt. 6 e 7 della LR 11/2004, in relazione alla tipologia degli accordi. L'accordo dovrà essere formulato tenendo conto degli obiettivi e dei criteri definiti dal PAT. I contenuti

pag. 6


dell'accordo e la determinazione del beneficio pubblico e privato fanno riferimento all'Art. 8 delle presenti norme, pur non essendo esso vincolante”.

La ditta Berica Eco Inerti sas ha già presentato un progetto al comune di Monteviale relativo alla perequazione sulla base dell'accordo pubblico-privato senza sortire risposta da parte della Giunta comunale. In definitiva, il comune di Monteviale rappresentando un comportamento ostruzionistico- amministrativo, si oppone fermamente alla realizzazione dell'impianto senza mai dimostrare scientificamente significative problematiche. Nella sezione del SIA e nelle successive integrazioni sono stati affrontati con particolare minuzia tutti gli aspetti relativi al procedimento di VIA al fine di dimostrare la insussistenza di motivi ostativi al progetto in parola.


Per quanto riguarda “l'allegato A del piano regionale rifiuti (DCR n. 30 del 29 APR. 2015) dove, nell'elaborato D “Programmi e Linee Guida”, nei criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, si indica che per le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica” si precisa che l'area in questione non è tutelata agli effetti degli artt. 10, 11 e 134 del predetto D.lgs 42/2004, come si evince dalla Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del Comune di Monteviale di cui si riporta il particolare. Unico vincolo è dettato dal fattore sismico zona 3 che però investe tutta la zona industriale di Monteviale.

Anche la Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale della Provincia di Vicenza non denota particolari vincoli.

Si precisa che il vincolo elettrodotto non è coerente con lo stato di fatto come evidenziato ampiamente nelle integrazioni del 21.01.2021. Si riportano gli estratti delle due Carte:



Carta dei Vincoli del Comune di Monteviale



Carta dei vincoli della Provincia di Vicenza

Come si può osservare, la cartografia del PTCP della Provincia di Vicenza non individua vincoli, o aree di tutela nell'area di intervento come pure quella del comune di Monteviale. Molto probabilmente la cartografia, come per il vincolo di elettrodotto, non dimostra efficacemente la realtà sito specifica.

Per quanto riguarda l'art. 142, ove sono ricomprese, alla lettera g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", come si può notare dalle surriferite Carte, l'area in questione non è soggetta a vincolo di rimboschimento come pure non appare coperta da boschi ovvero da foreste. Del resto la predetta DCR n. 30 del 29 APR. 2015 (Allegato D), riporta dei criteri di esclusione che secondo una lettura sistematica non ricorrono per l'area in questione. Infatti, l'area deputata alla realizzazione del progetto di impianto non appartiene a:

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- parchi, riserve naturali regionali e altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40;
- ghiacciai e circhi glaciali;
- aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

Inoltre la predetta area non fa parte nemmeno di:

- Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione;
- Aree esondabili (cfr. PTRC vigente Tavola 1, art. 10 NtA);
- Aree a vincolo storico ed archeologico;
- Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

- Rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE);
- Aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91;
- Corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica;
- Geositi (L. 394/1991 e D.Lgs 42/2004).
- Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- Aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG).

Da ultimo, la predetta DCR n. 30 del 29 APR. 2015 (Allegato D), prevede una serie di raccomandazioni per le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle Province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi, cosa che, secondo il ns modesto parere, non è avvenuta da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA, annullando di fatto l'applicazione delle recenti Direttive Comunitarie sui rifiuti nn. 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE ed 852/2018/UE e l'implementazione di un'economia di tipo circolare (altrimenti nota come blue economy) che consentirebbe finalmente di rendere operativo il disposto dell'art. 41, comma 3, della Costituzione, il quale pone in evidenza la necessaria compatibilità dell'iniziativa economica privata con finalità di ordine sociale, nel cui ambito le esigenze di preservazione dell'ambiente vengono fatte rientrare.

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'IMPIANTO**

....Il quadro progettuale risulta sufficiente nelle sue definizioni generali. In ogni caso si ritiene opportuno evidenziare che: nel caso di eventuale acquisizione di Terre e Rocce da Scavo qualificate come "sottoprodotto" e quindi individuate come "non rifiuto", l'eventuale gestione/trattamento delle suddette deve essere condotto in modo completamente separato dalla linea di processo rifiuti con relativa adeguata tracciabilità dei materiali che attesti la "non commistione/miscelazione" del "rifiuto Terre e Rocce da Scavo" con il "non rifiuto Terre e Rocce da Scavo conformi alla Tabella 1 (colonna A o B) di cui all'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06".

Si chiede inoltre riscontro sull'applicazione delle nuove linee guida ISPRA sul tema EoW, considerando, tra l'altro, che l'operazioni R5 con produzione di MPS per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero per l'ambiente e della tutela del territorio 15/7/2005, n. ul/200575205 è consentita solo per i seguenti CER 10 12 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01.

Viste e valutate le integrazioni fornite, considerata la potenziale criticità ambientale connessa con le terre e rocce da scavo, con lotti classificati come rifiuto o come sottoprodotto da avviare al riutilizzo, anche prendendo atto dei coerenti aspetti tecnici esposti, non si riscontrano gli elementi di dettaglio richiesti che permettano di definire le azioni specifiche di gestione e/o tracciabilità delle varie operazioni all'interno dell'area dell'impianto; questo sia in termini di dedicati accorgimenti tecnici che di linearità di riscontro delle dovute operazioni di tutela e salvaguardia Ambientale durante l'esercizio dell'attività in oggetto.

In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenzia:

- 1) l'area di stoccaggio/lavorazione degli inerti classificati come "terre e rocce da scavo" non è completamente separata dall'impianto di recupero rifiuti;
- 2) sono stati inseriti in un'unica scheda sia i CER inerti previsti dal DM che quelli "analoghi" ma da trattare come "caso per caso" extra DM;
- 3) il contenuto delle schede SNPA non è esaustivo rispetto a condizioni e requisiti, rimandando, ad esempio, ad un futuro indefinito sistema di gestione AQ che verrà implementato dalla ditta, ma nulla risulta nelle integrazioni fornite;
- 4) relativamente al codice CER 17 05 04 non è chiaro quale sarà il materiale EoW, si parla infatti di aggregato riciclato di cui alla Circolare Ministeriale del 2005, di analisi ex DM 05/02/1998 e CSC tab 1 all. 5 parte IV del d.lgs. 152/06 (bonifiche);
- 5) in Allegato 16 la scheda si riferisce alle "Terre vagliate" e viene fatto riferimento al DM 69/2018 relativo al conglomerato bituminoso"

RISPOSTA

L'attività che la ditta Berica Eco Inerti sas ha intenzione di realizzare è relativa al recupero di rifiuti speciali inerti, comprese le terre da scavo in qualità di rifiuto (cod. EER 170504).

Punto 1

Si ripete, se del caso la predetta azienda avesse bisogno di stoccare o lavorare sottoprodotti composti di terre da scavo ex art. 184-bis del D. lgs 152/2006 e smi, nei box di stoccaggio dedicati ai rifiuti caratterizzati dalle predette terre di scavo, in soluzione di alternative, non deve essere presente nessun altro tipo di materiale in modo da non creare promiscuità tra i rifiuti con codice EER 170504 e i sottoprodotti ex art. 184-bis composti di terre da scavo. Di tale gestione sarà data ampia rintracciabilità in un registro dedicato.

Punto 2

Sono state riviste le schede relative ai rifiuti da trattare extra DM 05/02/1998 e smi ai sensi del punto 8, Tabella 4.3, Linee guida SNPA 23/2020 in modo da agevolare la comprensione dell'attività di recupero.

Punto 3

Il contenuto delle schede è esaustivo in quanto la modulistica utilizzata è quella che solitamente viene adoperata in tutto il territorio nazionale dalle varie Provincie e Città Metropolitane, nonché Regioni in attesa che l'attuale Ministero per la Transizione Ecologica ex MATTM evada la modulistica allegata all'atteso Decreto EoW sui rifiuti inerti. Per quanto riguarda il sistema di gestione AQ (Ambiente Qualità) è chiaro che potrà essere implementato solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione al recupero rifiuti secondo lo schema delle norme UNI EN ISO 9001 (Qualità) e UNI EN ISO 14001 (Ambiente).

Punto 4

In relazione all'EoW derivato dal recupero del rifiuto con codice 170504 (terre da scavo) è ovvio che il relativo materiale ottenuto avrà le caratteristiche come materiale da rilevato per sottofondi stradali di cui all'Allegato C2 alla Circ. MIN 5205/2005, da verificarsi mediante un test di cessione di cui al DM 05/02/1998 e smi escluso il parametro COD, nonché in riferimento alla destinazione urbanistica la verifica verrà attuata anche in seno alle CSC (Concentrazione Soglia di

Contaminazione di cui alle colonne A/B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e smi).

Punto 5

Trattasi di un rifiuto. Si riallega il DOP corretto, come del resto tutti gli altri DOP riferiti alle EoW prodotte.

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

COMPONENTI AMBIENTALI ANALIZZATE NELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBIENTE IDRICO

...”Considerato quanto sopra, si ritiene necessario richiedere specifiche integrazioni:

- dovrà essere dedicata particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni generali e indicazioni dei regolamenti di pulizia idraulica e del PAT per la gestione dell'opera di laminazione evitando intasamenti e l'inefficienza del sistema adottato;
 - dovrà essere precisato se la rete indicata dalla Proponente come “sistema fognario” abbia un collegamento di scarico con condotti fognari della Zona industriale o altro (anche solo di sicurezza) e se i Box uffici/servizi hanno un qualche scarico di acque reflue;
 - considerando che la documentazione di progetto non chiarisce pienamente la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, visto che nelle integrazioni si parla di “scarico zero” ed eventuali eccessi gestiti come rifiuti liquidi, ma si evidenzia l'assenza prelievi da pozzi o acquedotti, si chiede di precisare come si intenda garantire la presenza di acqua per umidificazione ed abbattimento polveri.
- Viste e valutate le integrazioni fornite, considerata le potenziali criticità ambientali connesse con la rete indicata dalla Ditta come “sistema fognario”, le operazioni di bagnatura dei cumuli per abbattimento delle polveri e la gestione delle acque meteoriche dilavamento/pluviali di esubero da smaltire come rifiuto, anche prendendo atto dei coerenti aspetti tecnici esposti, non si riscontrano gli elementi di dettaglio richiesti che permettano di definire le azioni specifiche di gestione delle varie operazioni all'interno dell'area dell'impianto; sia in termini di dedicati accorgimenti tecnici che di linearità di riscontro delle dovute operazioni di tutela e salvaguardia Ambientale durante l'esercizio dell'attività in oggetto,.

RISPOSTA

Come ampiamente discusso nello SIA e si ripete, il sistema adottato di recupero delle acque di prima e seconda pioggia recapitanti sulle pavimentazioni dell'impianto è già stato approvato dalla Provincia di Vicenza in altri impianti di recupero rifiuti siti nel territorio vicentino.

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di captazione di tutte le acque meteoriche insistenti sulle aree impermeabilizzate (aree pavimentate in CLS ed in stabilizzato riciclato cementato impermeabile) costituita da una canaletta dotata di pozzetti e griglie (vedasi tavole di progetto), protetta da un cordolo in CLS per ridurre il deposito delle polveri, posta longitudinalmente alle aree pavimentate.

Considerato che il dilavamento dei cumuli non si esaurisce con la prima pioggia, le acque raccolte non verranno separate in prima e seconda pioggia, ma saranno tutte trattate e stoccate secondo quanto previsto dalla Relazione di Compatibilità Idraulica allegata al progetto e quindi scaricate nella vicina vasca di raccolta per essere poi riutilizzate per la bagnatura dei cumuli, della viabilità e dei piazzali. Il trattamento delle acque meteoriche, consistente nella sedimentazione e disoleatura delle stesse, viene effettuato prima dell'ingresso nella vasca di raccolta, attraverso una vasca di decantazione a triplo stadio (particolare 5 – elaborato B 7) con coni di imhoff al fine di evitare il possibile intasamento.

Si ripete (cap. 3.1.6.7. – SIA) è previsto l'uso del già esistente edificio in via Fontanelle 8, come locale atto alla ricezione e controllo documenti di trasporto nonché di verifica della massa dei rifiuti in ingresso con informazioni derivanti dalla pesa. Presso tale edificio sono pure presenti locali adibiti a servizi igienici, docce e spogliatoio per il personale dell'impianto. Lo scarico dei predetti servizi è già allacciato alla pubblica fognatura e debitamente autorizzato.

Come ampiamente spiegato nello SIA (cap. 3.1.6.11 Impianto di bagnatura) per scongiurare il fenomeno della dispersione di polveri durante la movimentazione dei rifiuti inerti viene previsto un sistema di nebulizzazione a "splinker" che, soprattutto nei periodi più secchi, consentirà di inumidire i materiali attraverso una batteria di irroratori (diffusori nebulizzanti) che agiranno sulle aree di deposito e di movimentazione. Se del caso venisse a mancare dell'acqua per la bagnatura e abbattimento polveri, previa autorizzazione specifica, potrà essere attinta presso la vicina roggia che si trova sulla parte sommitale dell'area deputata all'impianto e che sgorga libera per terminare il proprio percorso nei locali fossati.

Tale prelievo è stato stimato come raro in quanto la copiosa volumetria della vasca ed il basso consumo degli splinker non comporteranno ammanchi di acqua.

Per quanto riguarda invece lo scarico di detta vasca in periodi di piogge intense, come più volte ripetuto, il surplus di acqua sarà gestito come rifiuto liquido da destinarsi presso impianti di trattamento.

In prossimità dell'ingresso dell'impianto, all'interno del vicino piazzale di deposito macchinari e veicoli industriali, è poi presente un pozzettone di intercettazione della rete fognaria che può essere utilizzato, previa autorizzazione allo scarico ed in casi eccezionali, come scarico del troppo pieno della vasca di accumulo.

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

In considerazione della complessità dell'area, nonché in relazione alle caratteristiche del progetto che prevede sbancamenti di entità rilevante nonché la realizzazione di opere di sostegno impermeabili, si ritiene necessario che la Relazione Geologica affronti in modo completo e competente i seguenti temi, sulla base di opportune ed adeguate indagini sperimentali:

- *il modello geologico stratigrafico del sito, evidenziato tramite sezioni geologiche;*
- *il modello idrogeologico del sito, che evidenzi tramite l'installazione di piezometri la profondità del livello della falda e le sue variazioni stagionali, per un adeguato periodo di osservazione;*
- *il modello geotecnico di riferimento, necessario per le valutazioni ai sensi delle NTC 2018 delle interazioni tra opere e sottosuolo;*
- *la valutazione degli effetti indotti dagli interventi di progetto sulla falda di versante residente all'interno del conoide pedecollinare;*
- *la valutazione degli effetti indotti sui lineamenti idraulici presenti;*
- *la progettazione di adeguati interventi di mitigazione idraulica ed idrogeologica, finalizzati a minimizzare gli effetti delle variazioni indotte;*
- *la valutazione della stabilità globale dell'intervento nella sua configurazione sia in fase di realizzazione che in fase finale di esercizio.*

Nella valutazione delle integrazioni prodotte, in particolare nella allegata "Relazione Geologica ed Idrogeologica", si evidenzia come persistono gli errori relativi all'ubicazione del sito (vedi pagg.8 e 10) e si rileva la mancata acquisizione di nuovi dati sperimentali di tipo geologico, stratigrafico ed idrogeologico, riproponendo i medesimi precedenti dati bibliografici, tali quindi da non consentire alcuna valutazione quantitativa del modello geologico e delle sue interazioni con le opere di progetto.

Nello specifico, con riferimento alle richieste di integrazioni, si precisa quanto segue:

- *non risulta fornito il modello geologico stratigrafico del sito, evidenziato tramite sezioni geologiche;*

- il proponente, pur ammettendo che le opere interferiranno con la falda freatica, non esprime alcuna valutazione in merito alle possibili interferenze negative ma si limita a descrivere un piano di monitoraggio con 3 piezometri, senza un preciso cronoprogramma;
- il proponente, rispetto al modello geotecnico di riferimento, non esprime alcuna valutazione in merito alle valutazioni di cui alle NTC2018, ma si limita a prevedere l'esecuzione di solo n°1 prova penetrometrica CPT, quindi evidentemente insufficiente per gli scopi di cui sopra, senza un preciso cronoprogramma;
- non risulta effettuata la valutazione degli effetti indotti dagli interventi di progetto sulla falda di versante residente all'interno del conoide pedecollinare;
- manca la valutazione degli effetti indotti sui lineamenti idraulici presenti;
- non è stata presentata alcuna progettazione per adeguati interventi di mitigazione idraulica ed idrogeologica, finalizzati a minimizzare gli effetti delle variazioni indotte;
- non è stata presentata la valutazione della stabilità globale dell'intervento nella sua configurazione sia in fase di realizzazione che in fase finale di esercizio".

RISPOSTA

Al fine di rispondere ai numerosi quesiti susposti, è stato rivisto l'elaborato denominato EL. R, ora identificato come elaborato EL. R – bis, allegato alle presenti osservazioni, contenente tutti i dettagli richiesti dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Il grado di approfondimento delle integrazioni prodotte non risulta adeguato, si rileva infatti che:

- nonostante la presenza di uffici sul lato nord, con potenziale disturbo per gli utilizzatori, si rimanda ad una valutazione sul rispetto dei limiti ad un successivo futuro collaudo, anziché procedere con l'analisi di tipo previsionale al recettore, attraverso il software di calcolo;
- nelle integrazioni fornite non è stato trattato il tema del traffico indotto, ad eccezione del rinvio ad un capitolo contenente considerazioni di carattere generale e non sito specifiche e non si accenna alla fasce di pertinenza acustica previste dal DPR 142/2004, così come invece come richiesto.

RISPOSTA

In relazione alle richieste susposte, si riporta quanto segue:


QUESITO 1

Nonostante la presenza di uffici sul lato nord, con potenziale disturbo per gli utilizzatori, si rimanda ad una valutazione sul rispetto dei limiti ad un successivo futuro collaudo, anziché procedere con l'analisi di tipo previsionale al recettore, attraverso il software di calcolo.

È stata effettuata l'analisi previsionale dei livelli sonori di progetto di fronte al ricettore degli uffici. Di seguito nella ortofoto sottostante è indicata la loro posizione (cerchio giallo).



L'analisi previsionale presenta i seguenti dati di confronto con i limiti acustici vigenti. Gli uffici si trovano all'interno della fascia di transizione tra la classe V e la classe III dove dalla lettura della Relazione Tecnica della Zonizzazione Acustica di Monteviale, la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore. Pertanto il ricettore degli uffici è assegnato ai limiti della classe V. Nella pagina successiva è indicata la posizione del ricettore ufficio rispetto alla zonizzazione acustica (cerchio nero).



Di seguito sono descritti i confronti con i limiti acustici vigenti.

EMISSIONE = 44,5 dBA confrontato con limite di 60 dBA -> limite rispettato

IMMISSIONE = 45,0 dBA confrontato con limite di 70 dBA -> limite rispettato

DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE = Livello ambientale di 47,0 dBA -> NON APPLICABILE in quanto il livello ambientale è inferiore alla soglia di 50 dBA.

Si precisa che se ci si confrontasse con i limiti della classe III (EMISS. 50, IMMISS. 60) sarebbe ugualmente verificata la congruità ai limiti acustici vigenti.

QUESITO 2

Nelle integrazioni fornite non è stato trattato il tema del traffico indotto, ad eccezione del rinvio ad un capitolo contenente considerazioni di carattere generale e non sito specifiche e non si accenna alla fasce di pertinenza acustica previste dal DPR 142/2004, così come invece come richiesto.

Sulla base del conteggio del numero di mezzi sono state effettuate le opportune analisi di verifica del rispetto delle fasce di pertinenza acustiche delle strade.

VIA CANESTRELLO


Con l'ausilio del software Cadna-A si è stati in grado di determinare la rumorosità lungo via Canestrello nel periodo di maggiore afflusso orario di veicoli. In particolare dalle ore 8 alle ore 9 sono stati registrati i maggiori numeri di transiti veicolari con passaggio di 152 veicoli leggeri e 5 mezzi pesanti. Il livello sonoro attuale rilevato a 30 m dalla carreggiata di via Canestrello presenta un valore di 51,9 dBA stimati alla quota di 4 m da terra.

La relazione tecnica della Zonizzazione Acustica del Comune di Monteviale precisa che per le strade locali, il limite da rispettare è quello di immissione della classe II ovvero pari a 55 dBA. La fascia di pertinenza acustica ha una ampiezza massima di 30 m per le strade locali.

Relativamente allo stato di progetto, sono previsti nr. 2 camion all'ora per un transito totale aggiuntivo di nr. 4 camion. Di seguito si indica il nuovo livello sonoro stimato sulla base dell'aumento del numero dei mezzi pesanti.

Il livello sonoro stimato a 30 m dalla carreggiata presenta un valore di 52,5 dBA ovvero sempre rispettoso del limite della classe II della fascia di pertinenza acustica delle strade locali.

Di seguito si indicano graficamente le differenze tra le immagini del traffico su via Canestrello ante e post operam. Dalla loro visione è possibile notare che le differenze sono poco apprezzabili in quanto l'aumento del livello sonoro è pari a 0,6 dBA rispetto allo stato attuale.



SP 36 VIA BIRON

Con l'ausilio del software Cadna-A si è stati in grado di determinare la rumorosità lungo la SP36 nel periodo di maggiore afflusso orario di veicoli. In particolare dalle ore 17 alle ore 18 sono stati registrati i maggiori numeri di transiti veicolari con passaggio di 846 veicoli leggeri e 13 mezzi pesanti.


Il livello sonoro attuale rilevato a 50 m dalla carreggiata della SP36 presenta un livello sonoro di 58,7 dBA stimati alla quota di 4 m da terra.

La relazione tecnica della Zonizzazione Acustica del Comune di Monteviale precisa che per le strade ad intenso traffico, il limite da rispettare è quello di immissione della classe IV ovvero pari a 65 dBA. La fascia di pertinenza acustica ha una ampiezza massima di 50 m per le strade ad intenso traffico.

Relativamente allo stato di progetto, sono previsti nr. 2 camion all'ora per un transito totale aggiuntivo di nr. 4 camion. Di seguito si indica il nuovo livello sonoro stimato sulla base dell'aumento del numero dei mezzi pesanti.

Il livello sonoro stimato presenta un valore di 58,9 dBA ovvero sempre rispettoso del limite della classe IV della fascia di pertinenza acustica delle strade ad intenso traffico.

Di seguito si indicano graficamente le differenze tra le immagini del traffico sulla SP 36 Via Biron ante e post operam. Dalla loro visione è possibile notare che le differenze sono poco apprezzabili in quanto l'aumento del livello sonoro è pari a 0,2 dBA rispetto allo stato attuale.



Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO

L'intervento di progetto deve tenere in considerazione la connotazione agricola dell'area e l'esistenza della cospicua fascia boscata a monte (in comune di Creazzo, dove è considerata un elemento importante della rete ecologica locale). Per questi motivi è necessario un adeguamento ed un approfondimento progettuale relativamente alle misure di integrazione paesaggistica e di inserimento ambientale previste.

Le integrazioni prodotte a proposito dell'impatto paesaggistico non sono soddisfacenti e non rispondono a quanto richiesto, in quanto:

- *non si tiene conto della necessità di sviluppare adeguate connessioni eco- sistemiche con la fascia boscata a monte;*
- *il livello progettuale delle opere a verde, non indica le specie vegetali utilizzate (alberi, arbusti, erbacee), le loro dimensioni, posizioni, sesti di impianto e si evidenziano invece notevoli contraddizioni quali, ad esempio, specie erbacee indicate come arbustive o alberi sempreverdi autoctoni confusi con il cipresso di Leyland;*
- *mancano, inoltre, una valutazione dei costi di realizzazione e di manutenzione della sistemazione a verde e una relazione specialistica che illustri le esigenze, gli obiettivi e le scelte tecniche e paesaggistiche adottate.*

RISPOSTA

Si ripete che al termine della fase di cantiere l'impianto sarà opportunamente perimetrato da una fascia verde piantumata con essenze locali, avente una profondità variabile per evitare la creazione di linee di frattura artificiali. La barriera perimetrale sarà realizzata attraverso il potenziamento delle alberature già esistenti e in particolare attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone di medio-alto fusto quali: Populus Nigra e siepe di cipresso Laylandii. Questa sistemazione a verde in elaborato EL. 9.02 già allegato, ha l'obiettivo di implementare nella parte Sud e Ovest delle connessioni sistemiche con la vicina fascia boscata in modo da mascherare l'impianto. L'inserimento di alberature ha tenuto conto, inoltre, di un percorso per la relativa manutenzione del verde.

Per quanto riguarda la tipologia inserita non vi è confusione: il cipresso Leyland viene comunemente adoperato in questo tipo di impianti ed opportunamente sagomato a siepe alta fino a 3 metri per la sua funzione di barriera antipolvere oltre che mascheratura. Inoltre è utilizzato anche con funzione di barriera fonoassorbente in appoggio ad un muro perimetrale in cemento armato.

Per quanto riguarda le diverse specie vegetali da inserire, queste ultime sono indicate nell'elaborato EL. 9.02 surriferito in relazione al potenziamento delle alberature già esistenti e in particolare attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone di medio-alto fusto. A tal proposito nei rendering riportati a pag. 39 e nella tavola di viabilità e sistemazione esterna di pag. 36 del documento di integrazioni alla Vinca, vengono individuate le aree di realizzazione di tali interventi di piantumazione che creeranno una connessione con il limitrofo corridoio ecologico.

Da ultimo ed in relazione ai costi di realizzazione del verde, quanto già rendicontato pari a 5.000 euro per "piantumazioni arboree" di cui al computo metrico (elaborato F.1) è inserito nel preventivo di spesa (elaborato F) alla voce "Opere di mitigazione e compensazione" pari a 20.000 euro che tiene conto non solo della voce Piante ma anche delle relative lavorazioni. Questa è la voce da tenere in debita considerazione. Nonostante ciò con le integrazioni e modificazioni assunte, il costo assumerà un aumento pari ad altri 20.000 euro comprensivi della realizzazione dell'ulteriore verde anche all'interno dell'impianto a modifica dell'assetto già evidenziato nel SIA. Pertanto il costo totale per le opere a verde sarà pari a 40.000 euro, corrispondente al 15,17 % dell'ammontare dell'opera e non al 1,9 % come erroneamente calcolato dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO VIABILISTICO

Si rileva che lo studio di impatto ambientale non riporta rilievi di traffico riferiti alla SP 36, né alla strada Comunale. Allo stesso modo non sono presenti valutazioni sulla interferenza dei veicoli indotti dichiarati nello studio rispetto alla viabilità principale.

Si richiedono le seguenti integrazioni:

- a) eseguire rilevamenti di traffico finalizzati a definire allo stato attuale il numero medio di veicoli giornaliero circolante lungo (prendere in esame un giorno infrasettimanale tipo) via Biron (SP 36) e Via Canestrello;*
- b) valutare i LOS delle arterie stradali e dell'intersezione tra Via Canestrello e la SP 36;*
- c) fornire una stima delle provenienze dei veicoli indotti e i relativi percorsi di accesso al sito;*
- d) eseguire una valutazione sulla sostenibilità (in termini di livello di servizio) dell'interferenza dei veicoli indotti in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 36 e Via Canestrello.*

Il grado di approfondimento delle integrazioni prodotte non risulta adeguato, si rileva infatti che:

- risulta parzialmente soddisfatto quanto richiesto al punto 14 delle integrazioni sull'esecuzione di rilevamenti di traffico finalizzati a definire allo stato attuale il numero medio di veicoli giornaliero circolante lungo (prendere in esame un giorno infrasettimanale tipo) su via Biron (SP 36) e Via Canestrello;*

- nelle integrazioni fornite non sono stati valutati gli aspetti richiesti in merito al punto 15 (Valutare i LOS delle arterie stradali e dell'intersezione tra Via Canestrello e la SP 36), punto 16 (Fornire una stima delle provenienze dei veicoli indotti e i relativi percorsi di accesso al sito) e punto 17 (Eseguire una valutazione sulla sostenibilità (in termini di livello di servizio) dell'interferenza dei veicoli indotti in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 36 e Via Canestrello.

Si ritengono pertanto possibili impatti negativi e significativi per la presente matrice ambientale.

RISPOSTA

In relazione a quanto richiesto, si riporta quanto contenuto nello studio dell'Ing. Milko Roncato (allegato elaborato EL. U).

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

CARATTERIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI ED AGRONOMICHE

Flora e vegetazione

“Alla luce di quanto indicato è opportuna una integrazione progettuale che indichi quali sono le misure di inserimento naturalistico-ambientale, per tener conto della connessione con questa area naturalistica posta immediatamente a confine, così come anticipato anche nel capitolo relativo all'aspetto Paesaggio.

Inoltre è opportuno integrare il computo metrico allegato al progetto, ove viene indicato un importo per “Piantumazioni arboree” a corpo di € 5.000,00 (corrispondente all'1,9% dell'importo totale delle opere), in maniera da allinearsi maggiormente con le opere di inserimento paesaggistico-ambientale e di mitigazione opportune.

L'intervento di progetto deve tenere in considerazione la connotazione agricola dell'area e l'esistenza della cospicua fascia boscata a monte (in comune di Creazzo, dove è considerata un elemento importante della rete ecologica locale). Per questi motivi è necessario un adeguamento ed un approfondimento progettuale relativamente alle misure di integrazione paesaggistica e di inserimento ambientale previste.

Per le valutazioni del progetto e delle integrazioni prodotte a proposito dell'impatto sulla presente matrice ambientale si richiama quanto già espresso nel paragrafo relativo all'impatto paesaggistico.

RISPOSTA

Per quanto riguarda l'aspetto della “Flora e vegetazione” si rimanda a quanto già osservato nel punto relativo all'impatto paesaggistico.

pag. 23

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

CARATTERIZZAZIONE PER LA TUTELA DEI SITI S.I.C./Z.P.S PER LA V.INC.A.

“La relazione di esonero VINCA non contiene elementi sufficienti per poter escludere il verificarsi di incidenze negative in quanto non sono state approfondite le incidenze sul corridoio ecologico, definito dal PAT di Creazzo, che confina a sud con l'area lavori. A tal fine la relazione va integrata analizzando l'impatto dei lavori sulle diverse matrici ambientali rispetto al corridoio stesso. L'analisi va condotta elaborando dei buffer per ciascun fattore perturbativo ed individuando eventuali effetti e/o incidenze in particolare sulle specie che maggiormente beneficiano della presenza del corridoio ecologico.

Le integrazioni presentate dalla ditta possono reputarsi sufficienti per quanto riguarda le richieste su Natura 2000, tuttavia non approfondiscono sufficientemente l'impatto dei lavori sull'eliminazione del buffer naturale limitrofo al corridoio ecologico.”

RISPOSTA

Come specificato nelle integrazioni presentate in relazione alla V.INC.A. (elaborato EL. Q), l'area limitrofa al corridoio ecologico è interessata dall'area di intervento nelle due fasi progettuali: la fase di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto e il successivo funzionamento delle stesse. In quest'area, come descritto nella relazione, non sono presenti formazioni forestali né habitat idonei all'utilizzo da parte delle specie faunistiche che frequentano il limitrofo corridoio ecologico boscato e l'intervento in progetto non interessa la rete idrografica del territorio né le acque sotterranee, sia a livello qualitativo che quantitativo.


Inoltre, come illustrato nelle figure inserite nel documento di integrazione, l'area è già parzialmente interessata, nella porzione più interna del terreno oggetto di intervento, dalla movimentazione di terre e passaggio di macchinari e mezzi di lavorazione.

Al termine della fase di cantiere il sito sarà delimitato da una recinzione in rete metallica di altezza complessiva pari a ml 2,00 associata ad una siepe di protezione dagli effetti del progetto a livello di emissioni acustiche e atmosferiche e andrà a costituire, assieme alla fascia verde piantumata con essenze locali, avente una profondità variabile per evitare la creazione di linee di frattura artificiali, una barriera perimetrale. La barriera sarà realizzata attraverso il potenziamento delle alberature già esistenti e in particolare attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone di medio-alto fusto. A tal proposito nei rendering riportati a pag. 39 e nella tavola di viabilità e sistemazione esterna di pag. 36 del documento di integrazioni alla V.INC.A. vengono individuate le aree di realizzazione di tali interventi di piantumazione che creeranno una connessione con il limitrofo corridoio ecologico.

Si richiede, pertanto, la revisione della valutazione del progetto della ditta Berica Eco Inerti sas da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA.

Berica Eco Inerti sas di Pellattiero Antonio

BERICA ECO INERTI s.a.s.
di Pellattiero Antonio
Via Callecchia, 30 - 36050 Monteviale (VI)
P.IVA / Cod. Fisc. 03998010247



ALLEGATO 19

ALLEGATO 20

ALLEGATO 21

ALLEGATO 22

ALLEGATO 23

ALLEGATO 24

ALLEGATO 25

ALLEGATO 26